



REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

AREA PRIMA

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI - FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2755 DEL 14-05-2026

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO N.152/06 – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) RILASCIATA IN FAVORE DELLA SOCIETA' "STERILCOMPANY S.R.L." PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI STERILIZZAZIONE DI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO, SITO IN C.DA PIANA DI MACCHIA – ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA (IS) – AGGIORNAMENTO PER APPROVAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO PER IL CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE E DEL SUOLO E MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.3812 DEL 27/07/2020, COSI' COME AGGIORNATA E RIESAMINATA RISPETTIVAMENTE CON LE SUCCESSIVE D.D. 1878 DEL 11.04.2023 E D.D. N. 6024 DEL 10.10.2025 – PROVVEDIMENTI.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
ANTONELLO STOPPIELLO

Campobasso, 14-05-2026

IL DIRETTORE REGGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTE:

- la D.G.R. n. 235 del 16/07/2025 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante le norme in materia ambientali;

VISTI, in particolare:

- il Titolo I recante i “*Principi generali delle procedure per la valutazione integrata ambientale strategica (VAS) per la valutazione d’incidenza e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)*” che tra le finalità del punto 1 elenca le norme di recepimento ed attuazione;
- il Titolo III-bis recante le disposizioni relative alle procedure per la gestione e il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 avente per oggetto: “*Testo unico delle leggi sanitarie*”;

VISTO il decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, avente per oggetto: “*Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*”;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 avente per oggetto: “*Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372*”;

VISTA la Direttiva 2010/75/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 *relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento)*;

VISTO il decreto legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 recante le “*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69*”, ed in particolare l’articolo 4, comma 5;

VISTO il decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, avente per oggetto: “*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa*”;

VISTO il decreto legislativo n. 46 del 4 marzo 2014 avente per oggetto: “*Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento)*”;

VISTE le delibere n. 678 del 20 giugno 2007 e n. 541 dell’8 agosto 2012, con le quali la Giunta Regionale ha affidato all’ARPA Molise le istruttorie relative alle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

VISTA la D.G.R. n. 30/2018, avente ad oggetto: “*Rinnovo ed Aggiornamento, alla luce delle modifiche conseguenti all’entrata in vigore del Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, delle convenzioni con ARPA Molise per le attività di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VA), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Valutazione dei Piani di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo*”;

VISTA la convenzione stipulata tra il Direttore del Servizio Tutela e valutazioni ambientali- Fitosanitario regionale ed il Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise, allegata DGR n. 334 del 05-07-2024, che disciplina lo svolgimento delle istruttorie in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTO, in particolare, il comma 1, dell’art. 29-nonies, del decreto legislativo n. 152/06 che testualmente recita:

“*Il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.*”

VISTA la D.G.R. n. 471/2022 finalizzata all’approvazione delle linee guida sulle modalità di controllo e campionamento delle acque sotterranee e del suolo da adottare presso le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e l’art. 29-sexies, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152/2006;

PRESO ATTO che:

- nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), con Determinazione Dirigenziale n. 3812 del 27/07/2020, corredata da Relazione Istruttoria ARPA Molise, si disponeva il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) in favore della società “*STERIL COMPANY s.r.l.*”, per la costruzione ed esercizio

dell'impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari a rischi infettivo da realizzarsi all'interno di un capannone esistente sito in C.da Piana di Macchia – zona industriale del Comune di Macchia D'Isernia (IS) e successivi aggiornamenti con D.D. 1878 del 11.04.2023 e D.D. n. 6024 del 10.10.2025;

- la ditta Steril Company con nota assunta al prot.n. 29254/25 della Regione Molise in data 26.02.2025 trasmetteva la *Proposta di Piano di Campionamento per il posizionamento di n.3 piezometri e di n.3 punti per il campionamento del suolo*, del decreto legislativo n. 152/06 relative all'attività ubicata nella Z.I. Macchia D'Isernia (IS);

- la ditta Steril Company con nota assunta al prot.n. 36659/25 della Regione Molise in data 11/03/2025 trasmetteva comunicazione per modifiche non sostanziali dell'A.I.A. vigente ai sensi dell'art. 29-nonies, del decreto legislativo n. 152/06 relative all'attività ubicata nella Z.I. Macchia D'Isernia (IS) riguardanti l'esercizio dell'installazione principale IPPC 5.1 lettera b) e l'esercizio dell'attività connessa alla IPPC principale di stoccaggio/messa in riserva di rifiuti (R13) pericolosi e non pericolosi come rimodulata con nota acquisita al protocollo Regione Molise n.167276/2025 del 25.11.2025;

- con nota della Regione Molise Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali prot. n. 54347/2025 del 10.04.2025 veniva avviato il procedimento e richiesto il parere tecnico scientifico all'ARPA Molise;

- con nota dell'ARPA Molise resa al prot.n. 76720/2025 della Regione Molise in data 26.05.2025 veniva trasmesso il parere tecnico-scientifico in merito alla proposta di modifiche non sostanziali al progetto e seguente nota assunta al prot. della Regione Molise n.8380 del 21.01.2026;

- con nota della Regione Molise Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali prot.156630/2025 del 03.11.2025 veniva comunicato alla Ditta Steril Company di rimodulare alcune modifiche proposte al fine di riportarle nell'ambito delle modifiche non sostanziali o di procedere a nuova istanza di modifiche sostanziali;

- con nota pervenuta al Servizio Ambiente prot.167276/2024 del 25.11.2025 la ditta Steril Company srl, faceva richiesta di convocazione di tavolo tecnico per l'adeguamento temporale dell'attività di stoccaggio dei rifiuti sanitari in riferimento a quanto riportato nella relazione istruttoria REV.1.4 di aprile 2023 predisposta da ARPA Molise ed allegata alla D.D. 178 del 11.04.2023 del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali;

- con nota prot.n. 179388/2025 del 22/11/2025 della Regione veniva convocato un tavolo tecnico per la risoluzione delle problematiche evidenziate per il giorno 20.01.2026;

VISTO quanto deciso nel corso della conferenza dei servizi decisoria tenutasi in data 16/09/2025 come da verbale reso, nel corso della quale, alla luce della proposta di campionamento e monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo del predetto Gestore si approvava il posizionamento delle verticali per il campionamento delle acque sotterranee e del suolo del piano stesso;

VISTI gli esiti del tavolo tecnico in data 20/01/2026 come da verbale reso, nel corso della quale si richiedeva l'aggiornamento della durata temporale degli stoccaggi dei rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo ed anche in riferimento alla richiesta di modifiche non sostanziali proposte dall'azienda al ciclo produttivo ed all'assetto impiantistico;

VISTA la nota di ARPA Molise assunta al protocollo regionale al n.28187 del 27.02.2026 allegata al presente dispositivo "*Allegato A*" con cui la predetta Agenzia ha trasmesso la Relazione Istruttoria di merito relativa all'approvazione del piano di monitoraggio e controllo per il campionamento delle acque sotterranee e del suolo in ottemperanza della DGR n. 471/2022 e dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152/2006 ed alle modifiche al ciclo produttivo ed all'assetto impiantistico di cui all'istanza del 05.03.2025 dalla quale si rileva che le modifiche progettuali di cui all'istanza in argomento, nel loro contesto:

- riguardano l'esercizio dell'impianto IPPC codice 5.1, lettera b), con capacità produttiva, intesa in termini di quantitativi giornalieri massimi di trattamento/recupero (R3/R12) di rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo, di 28.8 Mg/d di rifiuti pericolosi su 24 h operative/d e 330 d lavorativi/anno (corrispondenti a 9500 Mg/anno di rifiuti pericolosi su 7920 h operative/anno), così come autorizzata con l'A.I.A. vigente (che definisce il ciclo produttivo ed assetto impiantistico funzionale "ante operam");

- riguardano l'esercizio dell'attività connessa alla principale IPPC di STOCCAGGIO/MESSA in RISERVA (R13) dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione, con capacità produttiva, intesa in termini di quantitativi massimi istantanei di stoccaggio/recupero (R13) di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo contemporaneamente presenti in stabilimento, di 30 Mg di rifiuti pericolosi, così come autorizzata con la predetta A.I.A. vigente;

- riguardano l'esercizio dell'attività connessa alla principale IPPC di STOCCAGGIO/MESSA in RISERVA (R13) dei rifiuti sanitari sterilizzati non assimilati ai rifiuti urbani, con capacità produttiva intesa in termini di quantitativi massimi istantanei di stoccaggio/recupero (R13) di rifiuti sanitari sterilizzati non assimilati ai rifiuti urbani contemporaneamente presenti in stabilimento, di 90 m3 di rifiuti non pericolosi, così come autorizzata con la predetta A.I.A. vigente;
- interessano le aree di stoccaggio/messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi identificate con "area G" e "area A" (fase di lavorazione unitaria CONFERIMENTO/STOCCAGGIO/MESSA in RISERVA (R13) ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2003 dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione);
- interessano l'area di stoccaggio/messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi identificata con "area D" (fase di lavorazione unitaria STOCCAGGIO/MESSA in RISERVA (R13) ex art. 9, comma 6, del D.P.R. 254/2003, dei rifiuti sanitari sterilizzati decadenti dalle predette operazioni di trattamento).
- Consistono:
 - nella variazione di tipologia di stoccaggio nelle aree esistenti di stoccaggio/messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi identificate con "area G" ed "area A" complessivamente con superficie di stoccaggio di 61 mq, prevedendo per gli appositi contenitori rigidi a perdere per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo ex art.8 del DPR n. 254/2003 in accordo con le caratteristiche tecniche degli stessi contenitori, l'impilaggio al massimo su 5 livelli;
 - nell'unificazione, secondo il nuovo lay-out impiantistico a pag.5 dell'allegato tecnico Allegato B modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale, delle aree esistenti di stoccaggio/messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi identificate "area G" ed "area A" e nell'aumento della superficie di stoccaggio da 61 mq a 144 mq
 - secondo il nuovo lay-out impiantistico a pag.7 dell'allegato tecnico denominato Allegato B modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale, nella dislocazione delle aree di stoccaggio delle materie prime identificata con "area A1";
 - secondo il nuovo lay-out impiantistico a pag.8 dell'allegato tecnico denominato Allegato B modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale, nell'aggiornamento delle aree di stoccaggio;
 - nella variazione delle fasi di triturazione e ciclo di sterilizzazione di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e torchiatura di rifiuti sanitari sterilizzati, non prevedendo per il registro ex art. 7 comma 8 del DPR 254/2003 la vidimazione dell'ente di controllo;
 - nella variazione della tipologia di stoccaggio nell'area esistente di stoccaggio/messa in riserva (R13) di rifiuti sanitari non pericolosi sterilizzati identificata con "area D", prevedendo l'utilizzo anche di cassoni metallici riutilizzabili ;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare il piano di monitoraggio per il campionamento delle acque sotterranee e del suolo in ottemperanza della DGR n. 471/2022 e dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152/2006 come da determinazioni della Conferenza dei Servizi del 16.09.2025;

RITENUTO, pertanto, di dover classificare la modifica presentata dall'azienda quale "modifica non sostanziale", soggetta ad aggiornamento dell'atto autorizzativo;

RITENUTO, di dover provvedere, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del d.lgs. n. 152/06, all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3812 del 27/07/2020, e successivi aggiornamenti con D.D. 1878 del 11.04.2023 e D.D. n. 6024 del 10.10.2025;

DATO ATTO che l'imposta di bollo, a cui è assoggettata il presente atto ai sensi del D.P.R. n. 642/72, è stata assolta tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo di € 16,00, trattenuta in originale dal titolare dell'azienda a disposizione degli organi di controllo:

VISTI:

- il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01/08/2014";
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

ATTESO che, nei confronti del sottoscritto Direttore Reggente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, della L. n. 241/90 e ss.mm.;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Molise con Determinazione Dirigenziale n. 3812 del 27/07/2020, e successivi aggiornamenti con D.D. 1878 del 11.04.2023 e D.D. n. 6024 del 10.10.2025 in favore della società "STERIL COMPANY s.r.l.", sito in C.da Piana di Macchia – zona industriale del Comune di Macchia D'Isernia (IS);
2. di stabilire che il presente aggiornamento riguarda:
 - l'approvazione del piano di monitoraggio per il campionamento delle acque sotterranee e del suolo in ottemperanza della DGR n. 471/2022 e dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152/2006;
 - le modifiche al ciclo produttivo ed all'assetto impiantistico proposte dall'azienda, consistenti:
 - nella variazione della tipologia di stoccaggio nelle aree esistenti di stoccaggio/messa in riserva (R13) di rifiutiericolosi identificate con "area G" e "area A", complessivamente con superficie di stoccaggio di 61 m², prevedendo per gli appositi contenitori rigidi a perdere per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo ex art. 8 del D.P.R. 254/2003, in accordo con le caratteristiche tecniche degli stessi contenitori, l'impilaggio al massimo su 5 livelli;
 - secondo il nuovo lay-out impiantistico a pag. 5 dell'elaborato tecnico denominato Allegato B – "Modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)" – art. 29-nonies D.Lgs. 152/2006 con data di emissione 24/11/2025 e allegata predetta istanza del Gestore del 05/03/2025, così come aggiornata e integrata dalla successiva comunicazione del 25/11/2025, nell'unificazione delle predette aree esistenti di stoccaggio/messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi identificate con "area G" e "area A" e nell'aumento della superficie di stoccaggio di rifiuti pericolosi da 61 m² a 144 m² (aumento della superficie di stoccaggio autorizzata del 136.07%), realizzando la nuova area di stoccaggio/messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi identificata con "area A", da adibire, durante il normale funzionamento degli impianti, al conferimento dei rifiuti pericolosi in ingresso installazione in attesa del successivo trattamento, munita di canalette perimetrali per la raccolta di eventuali spandimenti, con superficie di (gestione rifiuti pericolosi) in modifiche che prevedono la riorganizzazione e la variazione delle modalità di stoccaggio delle aree di stoccaggio/messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi in ingresso installazione, in assenza di un incremento del quantitativo massimo istantaneo autorizzato di rifiuti pericolosi avviati allo stoccaggio/messa in riserva (R13) in aree interne di stabilimento stoccaggio di 144 m², con altezza di stoccaggio max di 2.7 m, con capacità istantanea stoccaggio di 28.8 Mg di rifiuti pericolosi (corrispondenti mediamente a circa 388,80 m³ di rifiuti pericolosi) e con tipologia stoccaggio del
 - tipo a terra, in appositi contenitori rigidi a perdere per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo ex art. 8 del D.P.R.254/2003, disposti in fila e, se necessario, impilati al massimo su 5 livelli;
 - secondo il nuovo lay-out impiantistico a pag. 7 dell'elaborato tecnico denominato Allegato B – "Modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)" – art. 29-nonies D.Lgs. 152/2006 con data di emissione 24/11/2025 e allegata predetta istanza del Gestore del 05/03/2025, così come aggiornata e integrata dalla successiva comunicazione del 25/11/2025, nella dislocazione dell'area di stoccaggio di materie prime (ammonio quaternario, ipoclorito di sodio) identificata con "area A1";
 - secondo il nuovo lay-out impiantistico a pag. 8 dell'elaborato tecnico denominato Allegato B – "Modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)" – art. 29-nonies D.Lgs. 152/2006 con data di emissione 24/11/2025 e allegata predetta istanza del Gestore del 05/03/2025, così come aggiornata e integrata dalla successiva comunicazione del 25/11/2025, nell'aggiornamento delle aree di stoccaggio;
 - nella variazione delle fasi di triturazione e ciclo di sterilizzazione di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e torchiatura di rifiuti sanitari sterilizzati, non prevedendo per il registro ex art. 7, comma 8, del D.P.R. 254/2003 la vidimazione dell'Ente di controllo;
 - nella variazione della tipologia di stoccaggio nell'area esistente di stoccaggio/messa in riserva (R13) di rifiuti sanitari non pericolosi sterilizzati identificata con "area D", prevedendo l'utilizzo anche di cassoni metallici riutilizzabili;
3. di stabilire che il presente provvedimento non costituisce, modifica dell'autorizzazione ex art. 208 del

d.lgs. n. 152/2006, sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale, con D.D. n. 3812 del 27/07/2020 e successivi aggiornamenti con D.D. n.1878 del 11.04.2023 e D.D. n. 6024 del 10.10.2025 (A.I.A. vigente);

4. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento di aggiornamento al rispetto scrupoloso delle prescrizioni riportate nella Relazione Istruttoria ARPA Molise allegata sotto la lettera "A" al presente dispositivo;

5. di aggiornare il piano prescrittivo dell' A.I.A. rilasciata con D.D. n. 3812 del 27/07/2020 e successivi aggiornamenti con D.D. 1878 del 11.04.2023 e D.D. n. 6024 del 10.10.2025 (A.I.A. vigente);

6. di stabilire che per tutto quanto non modificato e non in contrasto con il presente atto resta fermo quanto disposto con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Steril Company con Determinazione Dirigenziale n. 3812 del 27/07/2020 e successivi aggiornamenti con D.D. 1878 del 11.04.2023 e D.D. n. 6024 del 10.10.2025;

7. di precisare che il presente atto viene rilasciato in attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo III bis del D.lgs. n. 152/06, facendo salvi tutti gli altri obblighi ed oneri previsti dalle vigenti normative, ivi comprese quelli in materia ambientale, edilizia, urbanistica, di prevenzione incendi e di sicurezza sul lavoro;

8. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

9. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo interno successivo di regolarità amministrativa, in virtù del Piano approvato con D.G.R. n. 49/2024;

10. di trasmettere il presente provvedimento di aggiornamento alla Ditta Steril Company, all'ARPA Molise alla Provincia di Isernia, al Comune di Macchia D'Isernia ed all'ASREM (Dipartimento Unico di Prevenzione);

di pubblicare il presente provvedimento su "Albo Pretorio on line" della Regione Molise e sul BURM come oggetto.

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI -
FITOSANITARIO REGIONALE
LEONARDO GIULIANO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82